



DELIBERA N. 132/22/CONS

**PROVVEDIMENTO DI ARCHIVIAZIONE DELL'ISTANZA PRESENTATA
DALL'ONOREVOLE MICHELE ANZALDI IN DATA 9 MARZO 2022 A
CARICO DEI TELEGIORNALI RAI TG1, EDIZIONE DELLE ORE 20:00, E
TG2, EDIZIONE DELLE ORE 20:30, DELL'8 MARZO 2022 CON
RIFERIMENTO ALLA PRESENTAZIONE DELLA NOTIZIA SULLA VISITA
IN POLONIA DEL *LEADER* DELLA LEGA MATTEO SALVINI**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 28 aprile 2022;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 di “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione della realtà del mercato*” – Testo Unico dei servizi di media audiovisivi;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2017, recante “*Affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ed approvazione dell’annesso schema di convenzione*” e, in particolare, l’art. 1, comma 6, sulla qualità dell’informazione;

VISTO il “*Contratto di Servizio 2018-2022 – Contratto nazionale di servizio tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A.*”, approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 22 dicembre 2017 e, in particolare, l’art. 6, comma 1, con riferimento agli obblighi di completezza, obiettività, imparzialità e indipendenza dell’offerta informativa, e comma 3, lett. a) con riferimento all’obbligo di assicurare “*la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti inquadrandoli nel loro contesto, nonché l’obiettività e l’imparzialità dei dati forniti*”, e comma 3, lett. c) con riferimento al “*divieto assoluto di utilizzare metodologie e tecniche capaci di manipolare*

in maniera non riconoscibile il contenuto delle informazioni”;

VISTO l’Atto di indirizzo alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo in materia di pluralismo approvato dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 13 febbraio 1997;

VISTO l’Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvato dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta dell’11 marzo 2003;

VISTA la delibera n. 270/21/CONS del 15 settembre 2021, recante “Esecuzione della sentenza del Tar Lazio, Sezione III Ter, n. 3800/2021 del 29 marzo 2021 avente ad oggetto la delibera n. 69/20/CONS – Conclusione del procedimento avviato nei confronti della Rai ai sensi dell’art. 48 del Testo unico per il presunto inadempimento degli obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo e del Contratto nazionale di servizio 2018-2022 (proc. n. 13/19/DCA – 2732/RC). Diffida alla società Rai – Radiotelevisione italiana S.p.a. al rispetto dei principi a tutela dell’informazione e dei diritti fondamentali della persona”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 6066 del 9 ottobre 2014;

VISTA la nota prot. n. 83690, pervenuta in data 9 marzo 2022, con cui l’Onorevole Michele Anzaldi (IV) ha segnalato al Presidente e ai Commissari dell’Autorità la presentazione della notizia sulla visita in Polonia del leader della Lega Matteo Salvini resa l’8 marzo 2022 dal Tg1 edizione delle ore 20:00 e dal Tg2 edizione delle ore 20:30 ritenendo che nei citati telegiornali le contestazioni al leader della Lega siano state “oscurate e silenziate” anche per effetto delle modalità di costruzione dei filmati, nel caso del Tg1, e del tenore dei contenuti del servizio nel caso del Tg2. L’onorevole Anzaldi ha pertanto chiesto di valutare se la ricostruzione dei fatti resa dal Tg1 e dal Tg2 non configuri una violazione delle disposizioni recate dall’articolo 1, comma 6 della Convenzione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2017, e dall’articolo 6, comma 1 e comma 3, lett. a) e lett. c) del Contratto di servizio in essere;

VISTO l’art. 62 del Testo Unico, recante “Verifica dell’adempimento dei compiti”,

che affida all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni il compito di verificare che il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale venga effettivamente prestato ai sensi delle disposizioni di cui al medesimo Testo Unico e del Contratto nazionale di servizio;

VISTO l’art. 12, comma 1, della Convenzione e l’art. 28 del Contratto di servizio che affidano all’Autorità la vigilanza sugli obblighi del servizio pubblico relativi agli articoli del Contratto sopra richiamati e la conseguente conduzione delle verifiche connesse;

VISTA la nota prot. n. 107130 del 29 marzo 2022 con cui la Rai ha riscontrato la richiesta di informazioni dell’Autorità prot. n. 99822 del 23 marzo 2022 volta ad acquisire ogni informazione utile in merito agli aspetti segnalati nell’istanza. La Rai ha rappresentato che la notizia sulla visita in Polonia del *leader* della Lega è stata riportata da tutte le testate Rai, che la cronaca dell’accaduto è stata offerta “*nel rispetto dei principi di trasparenza e pluralismo in coerenza con la libertà sancita dall’art. 21 della Costituzione*”, e che in tale contesto ciascuna testata ha presentato la notizia “*secondo la propria linea editoriale nel rispetto dell’incomprimibile libertà di espressione*”. In considerazione della pluralità dei punti di vista rappresentati, la Rai ha ritenuto “*totalmente infondate*”, quanto alla presunta violazione degli obblighi di servizio pubblico, le “*generiche asserzioni*” dell’istanza e ha rinviato alle osservazioni predisposte dalle Direzioni del Tg1 e del Tg2, allegate alla nota trasmessa unitamente ad un riepilogo dell’Osservatorio di Pavia con l’elenco dei programmi informativi che hanno trattato la notizia oggetto dell’istanza;

ESAMINATI i filmati e i report relativi ai notiziari Tg1 edizione delle ore 20:00 e Tg2 edizione delle ore 20:30 dell’8 marzo 2022, acquisiti dalla società GECA Italia S.p.A., fornitore dei dati di monitoraggio dell’Autorità, unitamente ai notiziari Tg3 ore 19:00 e Rai News ore 20:00, in onda alla stessa data;

RILEVATO in esito all’attività preistruttoria condotta dagli Uffici:

- Il confronto ha posto in rilievo indubbe differenze di confezionamento della notizia da parte dei quattro telegiornali Rai, poiché ciascuno ha espresso una autonoma ricostruzione/presentazione dell’accaduto e una peculiare chiave di lettura dei fatti, rappresentandoli con sfumature diverse anche rispetto agli elementi informativi.
- Avuto riguardo per i vincoli che derivano all’informazione e alla comunicazione della Rai dalla funzione di servizio pubblico, assumono rilievo le indicazioni della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Con l’*Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo* dell’11 marzo 2003, la Commissione parlamentare, nel formulare ulteriori raccomandazioni alla concessionaria pubblica a garanzia del pluralismo informativo, ha espressamente fatto salva l’autonomia editoriale della concessionaria, ribadendo l’orientamento già manifestato con l’*Atto di indirizzo*



alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo in materia di pluralismo del 13 febbraio 1997. In tale atto di indirizzo si considera che “l’autonomia ideativa, produttiva, informativa di chi fa radio e televisione pubbliche” non viene messa in discussione “purché essa non determini discriminazioni o trattamenti di favore verso determinate parti”.

- In tal senso si colloca anche il costante indirizzo interpretativo dell’Autorità in materia di pluralismo informativo, secondo cui il rispetto dei principi posti a tutela di un interesse pubblicistico quale è quello del cittadino a ricevere il massimo di informazioni “verificate e fondate” attraverso la differenziazione dell’insieme delle voci che concorrono al dibattito politico-istituzionale, nel rispetto del diritto costituzionalmente garantito di “informare” ed “essere informati”, deve necessariamente essere coniugato con il rispetto dell’autonomia editoriale e giornalistica di ciascuna testata e della correlazione dell’informazione ai temi dell’attualità.
- La notizia oggetto dell’istanza è stata trattata anche in programmi di approfondimento informativo. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 6066/2014, ha tra l’altro ritenuto che *“la contemperazione tra la libertà di informazione ed i principi completezza e correttezza dell’informazione, obiettività, equità, lealtà, imparzialità, pluralità dei punti di vista e parità di trattamento, altresì tutelati dalla normativa, si presenta come più agevolmente conseguibile avendo riguardo al complesso dell’offerta del servizio pubblico televisivo”*;

RITENUTO, alla luce degli indirizzi della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dell’indirizzo interpretativo dell’Autorità, che le criticità lamentate nell’esposto a carico della notizia resa dal Tg1 e dal Tg2 non sussistano, assumendo che ciascuna testata, secondo la propria sensibilità editoriale - sempre coniugando, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del Contratto di servizio vigente, il principio di libertà con quello di responsabilità – concorra, unitamente alle altre, a fornire un’offerta informativa improntata ai canoni di servizio pubblico tale da soddisfare l’esigenza di permettere al cittadino-utente di ricevere un’informazione completa;

RITENUTO pertanto, per le ragioni esposte, di non ravvisare la violazione dall’articolo 1, comma 6 della Convenzione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2017, e dall’articolo 6, comma 1 e comma 3, lett. a) e lett. c) del Contratto di servizio in essere con riferimento alla presentazione della notizia sulla visita in Polonia del *leader* della Lega Matteo Salvini da parte del Tg1, edizione delle ore 20:00, e Tg2, edizione delle ore 20:30, dell’8 marzo 2022;

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell’articolo 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;



DELIBERA

l'archiviazione dell'istanza prot. n. 0083690, pervenuta in data 9 marzo 2022, per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 28 aprile 2022

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba